

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2512

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IEZZI, MOLINARI, ANDREUZZA, DAVIDE BERGAMINI, BOF, CARRÀ,
CAVANDOLI, CECCHETTI, GIGLIO VIGNA, LAZZARINI, MACCANTI,
MORRONE, NISINI**

Introduzione dell'articolo 337-ter del codice penale e modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sanzioni per inottemperanza all'invito a fermarsi o all'ordine di arrestare la marcia del veicolo, impartito dagli organi di polizia

Presentata l'11 luglio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Allo stato attuale, la normativa vigente in materia di inottemperanza all'invito a fermarsi o all'ordine di arrestare la marcia dei veicoli, proveniente dalle Forze dell'ordine durante i servizi di polizia stradale o di polizia giudiziaria, paradossalmente agevola i soggetti che si macchiano di reati di diversa natura. Difatti, secondo quanto previsto dall'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad oggi, al malvivente sarebbe più conveniente darsi alla fuga piuttosto che fermarsi al posto di controllo o di blocco e così rispondere unicamente dell'illecito amministrativo commesso per non essersi fermato

all'alt della polizia, poiché la fuga gli concederebbe una possibile impunità rispetto a ciò cui potrebbe andare incontro laddove venisse fermato e controllato da parte delle Forze dell'ordine e venisse, in tale occasione, accertato un reato commesso in precedenza.

Quindi, nel caso in cui il conducente si fermasse all'invito proveniente dalle Forze dell'ordine, avrebbe la certezza di essere perseguito per quanto in precedenza commesso mentre, nel caso in cui questi tentasse la fuga, potrebbe avere la possibilità di sottrarsi alle proprie responsabilità penali, guadagnando l'agognata impunità e subendo, al più, solamente una sanzione

amministrativa per la violazione del codice della strada per essersi sottratto al controllo degli agenti.

La problematica più grande è, dunque, l'assenza di un'autonoma fattispecie di reato che persegua la fuga, essendo ad oggi in Italia, come poc'anzi evidenziato, quasi ammesso o consentito tale comportamento da parte del conducente di un veicolo.

Da un punto di vista giuridico, nel nostro ordinamento la fuga non è considerata reato, ma semplice illecito amministrativo, previsto all'articolo 192 del codice della strada, tra le norme che regolano il comportamento dei conducenti e che impone l'obbligo di fermarsi all'alt del pubblico ufficiale intimato con la cosiddetta «palletta», al posto di blocco o al posto di controllo o in movimento.

In particolare l'articolo 192, comma 6-bis, del codice della strada prevede che il conducente che violi l'invito di fermarsi all'alt delle Forze di polizia «ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni» oltre che la decurtazione di 5 punti sulla patente e di 10 punti in caso di recidiva nel biennio.

Il comma 7 del medesimo articolo 192 prevede invece che il conducente che violi le disposizioni di cui al comma 4 (posti di blocco disposti dagli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio) «ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 6.000. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno» oltre che la decurtazione di 10 punti dalla patente.

Come noto, la previsione normativa da sola non basta.

In alcuni casi, infatti, la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità penale del conducente per resistenza e violenza a pub-

blico ufficiale soffermando l'attenzione sull'importanza della norma di cui all'articolo 192 del codice della strada e sottolineando che il mancato rispetto dell'alt del pubblico ufficiale a un posto di blocco o di controllo può essere considerato come una forma di resistenza che mette a rischio l'intera collettività.

All'uopo, dirimente appare la sentenza della Corte di cassazione n. 6700 del 16 febbraio 2023.

La Suprema Corte, nel richiamarsi a un consolidato orientamento interpretativo della Corte stessa, con tale pronuncia ha ritenuto configurarsi il reato di cui all'articolo 337 del codice penale stabilendo che «in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l'elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia alla fuga, alla guida di un'autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l'incolumità personale degli altri utenti della strada (così, tra le molte, Sez. 1, n. 41408 del 4 luglio 2019, F., Rv. 277137)». Nella fattispecie, i carabinieri avevano intimato l'alt al conducente che, invece di fermarsi, si era dato alla fuga ad alta velocità, ponendo in essere manovre di guida tali da creare una situazione generale di pericolo, senza arrestare la propria corsa neppure davanti a una scuola e superando un incrocio con il semaforo che segnalava il rosso.

Appare evidente come in assenza di una norma specifica, autonoma e con una previsione di reato tipica e tassativa, i giudici chiamati a pronunciarsi sull'accaduto siano costretti ad interpretare discrezionalmente i fatti.

Basti pensare alla sentenza n. 14729/22, con la quale la Suprema Corte ha affermato che, in caso di violazione dell'alt intimato dalle Forze dell'ordine, «la manovra di guida accelerata non può essere collegata, in assenza di elementi concreti (la corte di appello si era espressa infatti in termini di sola "verosimiglianza")», all'intento degli imputati di vanificare un inseguimento veicolare degli agenti, con conseguente accettazione del rischio di mettere a repentaglio la loro incolumità o quella di

terzi » e ha pertanto escluso l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Con la sentenza n. 5072 del 2022, il tribunale di Napoli ha, invece, ritenuto sussistente tale tipologia di reato allorché « una persona, a seguito dell'ordine di fermarsi intimato dalla polizia giudiziaria, durante un posto di blocco, continui a fuggire, sfondando il presidio degli agenti, costringendoli a inseguirlo e mettendo a rischio la vita degli agenti e la sicurezza pubblica ». E ancora, il tribunale di Ascoli Piceno che, con la sentenza n. 65 del 6 marzo 2021, ha affermato che si configura l'elemento materiale della violenza dell'ipotesi tipizzata di resistenza a pubblico ufficiale ogniqualvolta « una persona, alla guida di un'automobile, non solo cerchi di sfuggire all'inseguimento, ma metta deliberatamente in pericolo l'incolumità personale degli agenti che lo stanno inseguendo o degli altri utenti della strada, attraverso una condotta di guida oggettivamente pericolosa ».

Si potrebbe continuare con ulteriori esempi, considerato l'elevato numero di volte in cui la già menzionata norma del codice della strada viene violata e visti i continui inseguimenti e procedimenti che ne derivano, ma gli esempi qui riportati appaiono sufficienti a dare l'idea e a dimostrare come non vi sia uniformità di giudizio.

La soluzione, molto semplicemente, potrebbe essere la previsione di una fattispecie autonoma di reato che preveda il caso della fuga, con ulteriori aggravanti che oscillino tra un minimo e un massimo edittale della pena in relazione al fatto commesso. Al fine dunque di ovviare a questa possibile impunità rispetto a reati eventualmente

commessi in precedenza, alla cui responsabilità chi viola l'alt e fugge cerca di sottrarsi, l'articolo 1 della presente proposta di legge introduce l'articolo 337-ter del codice penale, il quale punisce con la pena della reclusione la condotta di chi non rispetti l'ordine di arrestare la marcia del veicolo o l'invito a fermarsi impartito dalle Forze dell'ordine, continuando la marcia o dandosi alla fuga.

E proprio allo scopo di punire la commissione di specifici reati di particolare allarme sociale, il nuovo articolo 337-ter del codice penale prevede ulteriormente due aggravanti che vanno ad aumentare il minimo e il massimo della pena edittale in relazione al fatto commesso. Il secondo comma introduce una circostanza aggravante nel caso in cui la fuga è commessa al fine di occultare armi comuni da sparo, armi da guerra o simili, esplosivi, sostanze stupefacenti, o nel corso di un sequestro di persona non ancora accertato. Analogamente il terzo comma introduce una circostanza aggravante per i casi in cui la fuga è commessa per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto, il prezzo o l'impunità di un altro reato, ovvero in relazione a reati contro la persona o il patrimonio. Infine, l'articolo 2 modifica l'articolo 192 del codice della strada, per effetto della qualifica penale delle condotte poste in essere da chi si sottrae ai controlli su strada, operata dal nuovo articolo 337-ter del codice penale. Conseguentemente viene altresì modificata la tabella dei punteggi previsti dall'articolo 126-bis del codice della strada, relativamente alle violazioni dell'articolo 192.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 337-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 337-*ter.* — (*Fuga a seguito dell'ordine di arrestare la marcia del veicolo o dell'invito a fermarsi impartito dalle Forze dell'ordine*) — Chiunque non rispetti l'ordine di arrestare la marcia del veicolo o l'invito a fermarsi impartito dalle Forze dell'ordine, continuando la marcia o dandosi alla fuga, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata da cinque a dieci anni se la fuga è commessa al fine di occultare armi comuni da sparo, armi da guerra o simili, esplosivi, sostanze stupefacenti o nel corso di un sequestro di persona non ancora accertato.

La pena è aumentata da sei a venti anni se la fuga è commessa per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto, il prezzo o l'impunità di un altro reato, ovvero in relazione ai reati di cui ai titoli XII e XIII del presente libro ».

Art. 2.

(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente:

« 6-*bis.* La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 4 costituisce reato ai sensi dell'articolo 337-*ter* del codice penale e comporta, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno »;

b) il comma 7 è abrogato.

2. Alla tabella dei punteggi previsti dall'articolo 126-*bis*, il capoverso « Art. 192 » è sostituito dal seguente:

«

Art. 192.	Comma 6	3
	Comma 6- <i>bis</i>	10

».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0153060